



REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

SCOPO	1
1. FINALITA' DELLA ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	1
2. PRINCIPI.....	2
CAMPO DI APPLICAZIONE	2
DEFINIZIONI	2
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
CONTENUTO	3
1. MODALITÀ	3
1.1 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA	3
1.2 INFORMATIVA.....	3
1.3 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI.....	3
1.4 MISURE DI SICUREZZA.....	4
2. RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO	4
2.1 TITOLARE, RESPONSABILI E PERSONALE AUTORIZZATO AD ACCEDERE ALLE IMMAGINI	4
3. IMPIANTI E LORO INSTALLAZIONE.....	5
3.1 PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	5
4. DISCIPLINA DEGLI SPECIFICI SETTORI.....	5
4.1 LUOGHI DI LAVORO	5
4.2 OSPEDALI E LUOGHI DI CURA	6
4.3 SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	6
5. ACCESSO.....	6
5.1 DIRITTI DEGLI INTERESSATI.....	6
6. DISPOSIZIONI FINALI.....	7
6.1 INOSSERVANZE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	7
ALLEGATI	7

SCOPO

1. FINALITA' DELLA ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato con impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso gli immobili e le aree di pertinenza in cui si svolge l'attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (di seguito denominata anche solo "Azienda").

L'Azienda adotta il presente Regolamento in materia di utilizzo di impianti per la videosorveglianza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali.

L'Azienda effettua attività di videosorveglianza esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ovvero:

1. per esigenze di sicurezza e per la tutela del patrimonio aziendale e delle persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti delle strutture aziendali o che accedono agli stessi;
2. per il perseguimento di finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda (c.d. videocontrollo per monitoraggio pazienti)

Al fine di perseguire la finalità di sicurezza di cui al punto 1., l'Azienda installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

L'attività di videosorveglianza per finalità di cura di cui al punto 2. si svolge senza registrazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato.

2. PRINCIPI

L'attività di videosorveglianza è attivata solo nei luoghi in cui altre misure (es. sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi) non sono sufficienti, non sono attuabili o non sono parimenti efficaci.

L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

I dati raccolti per i fini sopra elencati non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso tutte le aree ed edifici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Si espongono di seguito i principi, le regole e le prescrizioni che saranno adottate al fine di dare attuazione al presente Regolamento aziendale sulla videosorveglianza in conformità alle disposizioni dettate a tutela dei dati personali dal Regolamento UE 2016/679, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, oltre che alle vigenti norme dettate dallo Statuto dei lavoratori e in tema di sicurezza sul lavoro.

DEFINIZIONI

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento le attività di seguito elencate:

1. Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
2. Videocontrollo: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate.

Nel presente Regolamento il termine generico "*Videosorveglianza*" viene utilizzato con riferimento ad entrambe le due tipologie di attività.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Normativa di riferimento, a cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento:

- Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – c.d. GDPR
- Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i., - Codice Privacy
- Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010;
- Legge n. 300 del 1970 “Statuto dei lavoratori”;
- Decreto Legislativo 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

CONTENUTO

1. MODALITÀ

1.1 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA

La tipologia di videosorveglianza effettuata in Azienda si distingue in:

- senza registrazione di immagini (monitoraggi con sola visione delle immagini)
- con registrazione di immagini

Le telecamere sono installate e posizionate in modo da raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate o dettagli comunque non rilevanti.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono determinate in ottemperanza a quanto sopra precisato.

L’angolatura e la panoramica delle riprese sono effettuate con modalità tali da limitare l’angolo di visuale all’area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone private non interessate alla finalità dell’impianto.

I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in locali appartati, ove non vi sia afflusso di persone estranee all’Azienda.

In ogni modo la collocazione dei monitor è tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee.

1.2 INFORMATIVA

Gli interessati devono sempre essere informati del fatto che stanno per accedere in una zona video sorvegliata tramite apposita informativa. A tal fine negli ambienti e negli spazi sottoposti a videosorveglianza l’Azienda installa, in posizione chiaramente visibile, prima del raggio di azione della telecamera, appositi cartelli contenenti l’informativa “minima” e semplificata conforme al modello stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L’Azienda mette inoltre a disposizione degli interessati nei siti Intranet e Internet aziendali l’informativa estesa, contenente tutti gli elementi di cui all’art.13 del GDPR (Allegato 1).

1.3 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Stante le finalità degli impianti di videosorveglianza installati in Azienda, valutato in misura medio/alto il livello di rischio delle aree sottoposte a controllo, considerate le esigenze di conservazione

delle immagini in relazione a festività e/o chiusura di uffici e strutture, considerata l'esigenza di uniformare a livello aziendale la procedura di gestione dei dati trattati mediante videosorveglianza, il periodo di conservazione è di 72 ore dalla registrazione. Tale limite potrà essere superato solo in presenza di richieste investigative dell'Autorità giudiziaria, delle Forze dell'Ordine e del Funzionario istruttore dei procedimenti disciplinari.

Inoltre, in casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischio (debitamente motivate e valutate unitamente al Gruppo Privacy) è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque superare la settimana.

1.4 MISURE DI SICUREZZA

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è di norma consentito solamente al personale autorizzato, nonché ai tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione degli impianti.

I soggetti autorizzati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente Regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.

I supporti contenenti le immagini soggette a conservazione devono essere riposti in luoghi sicuri.

La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il riutilizzo del supporto; ad ogni modo le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente sul luogo di lavoro.

Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura questo dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili non devono riportare esternamente l'indicazione di nominativi o comunque di dati atti ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni.

La conservazione delle immagini su richiesta degli aventi diritto è affidata al Security Manager fino al raggiungimento delle finalità per le quali sono state memorizzate su supporto esterno (es. DVD) e comunque non oltre 60 giorni dalla data di registrazione.

2. RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO

2.1 TITOLARE, RESPONSABILI E PERSONALE AUTORIZZATO AD ACCEDERE ALLE IMMAGINI

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza e videocontrollo è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Il Responsabile del Trattamento della videosorveglianza è ciascuna ditta aggiudicataria dello specifico contratto di appalto.

Le ditte esterne incaricate della gestione di impianti di videosorveglianza per conto dell'Azienda saranno pertanto designate Responsabili del trattamento dei dati a norma dell'art. 28 del GDPR. L'Azienda provvederà a fornire alle ditte copia del presente Regolamento, affinché l'attività assegnata sia svolta conformemente a quanto ivi disposto.

La responsabilità dell'impianto e del trattamento dei dati relativi agli impianti di videocontrollo installati per la finalità di cura/monitoraggio pazienti è affidata internamente al Direttore dell'U.O. interessata delegato dal Titolare del trattamento.

Tutto il personale medico ed infermieristico della unità operativa in cui è ubicato l'impianto di videocontrollo è per sua natura da considerarsi legittimato, e quindi autorizzato alla visione delle immagini sui monitor.

L'autorizzazione degli operatori designati al trattamento deve contenere lo specifico riferimento alle attività di utilizzo e gestione dei sistemi di videosorveglianza, unitamente alle istruzioni sulle operazioni consentite. I soggetti autorizzati possono essere abilitati alla sola visione delle immagini sui monitor in sincronia con la ripresa o anche alla visione delle immagini già registrate e alla loro duplicazione/cancellazione.

Il numero degli autorizzati addetti alle operazioni duplicazione/cancellazione, rispetto alla sola visione, deve essere limitato.

3. IMPIANTI E LORO INSTALLAZIONE

3.1 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Per l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza (sia in strutture esistenti, sia in strutture di nuova costruzione) e per la modifica/sostituzione di impianti esistenti è competente il Security Manager.

Il progetto per installazione/modifica/sostituzione di impianto deve essere presentato, debitamente documentato, al Gruppo Privacy per un parere. In caso di esito positivo dell'istruttoria verrà attuato il progetto a seguito di redazione, o revisione se già presente, di specifica Valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA).

La decisione in merito alla installazione/modifica/sostituzione di impianto, oltre ad essere opportunamente motivata, deve essere coerente con il principio di proporzionalità secondo il quale l'attività di videosorveglianza è attivata solo nei luoghi in cui altre misure (es. sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi) non siano sufficienti, attuabili o parimenti efficaci.

4. DISCIPLINA DEGLI SPECIFICI SETTORI

4.1 LUOGHI DI LAVORO

L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. 300/70.

In particolare:

- non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul marcatempo);
- la ripresa diretta del lavoratore deve essere limitata ai soli casi in cui sia inevitabile per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l'installazione dell'impianto; in tal caso, l'installazione dell'impianto è concordata con le rappresentanze sindacali;
- non è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e spazi ricreativi).

4.2 OSPEDALI E LUOGHI DI CURA

Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovranno garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.

Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento) devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati, nonché di tutela della salute anche degli operatori sanitari.

Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità dei pazienti, anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.

Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo devono essere posizionati in ambienti separati e non accessibili al pubblico.

Il Responsabile deve garantire che possa accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo il personale autorizzato.

Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente; in tal caso devono essere adottati opportuni accorgimenti tecnici per consentire la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art. 2-septies co. 8 del Codice Privacy).

Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le registrazioni audio/video effettuate nell'ambito di particolari trattamenti di cura, per le quali è necessaria l'acquisizione del consenso da parte del paziente.

4.3 SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Nel caso di utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza o di videosorveglianza remota da parte di fornitori, le modalità di trattamento dei dati raccolti devono avvenire in ottemperanza alle vigenti prescrizioni del Garante.

5. ACCESSO

5.1 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR, in particolare possono richiedere:

- l'accesso ai dati personali che li riguardano;
- la limitazione del trattamento nel caso in cui i dati personali siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria

L'Azienda garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

- l'interessato può richiedere l'accesso alle registrazioni che lo riguardano mediante una istanza in forma scritta, indirizzata al Security Manager; detta istanza deve contenere gli elementi atti a circoscrivere l'oggetto della richiesta (Allegato 2);
- i dati possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni o, qualora ne venga fatta richiesta, mediante duplicazione della registrazione su adeguato supporto;

- la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato, fatta salva la duplicazione su supporti particolari di uso non comune (in tal caso deve essere corrisposto il costo del supporto);
- nel caso in cui non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, potrà essere addebitato un contributo spese per la ricerca effettuata, compreso tra € 2,50 ed € 10,00 (deliberazione n. 14 del Garante per la Protezione dei dati Personali del 23.12.2004);
- l'interessato può avere accesso alle sole immagini che lo riguardano direttamente, mediante la schermatura (anche manuale), se necessario, delle immagini del video che riprendano soggetti terzi; la visione può comprendere eventuali dati riferiti a terzi nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali dell'interessato.

Nel caso di richiesta di duplicazione di immagini registrate in cui compaiano soggetti terzi, deve essere utilizzato apposito programma oscuratore.

Qualora invece la richiesta di accesso sia espressamente diretta ad acquisire informazioni o dati di terzi, questa deve essere debitamente motivata e oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da operarsi a cura del Security Manager, previo eventuale parere del Gruppo Privacy.

Tutti gli accessi devono essere registrati mediante annotazione riportante data e ora dell'accesso, identificazione del richiedente, estremi dell'autorizzazione all'accesso. Tale procedura deve essere rispettata anche in caso di diniego, di cui deve essere data formale comunicazione al richiedente.

6. DISPOSIZIONI FINALI

6.1 INOSSERVANZE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Il dipendente che faccia accesso o utilizzi indebitamente le immagini acquisite mediante gli impianti aziendali di videosorveglianza risponde, a seconda della gravità, sotto il profilo della responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare.

Ai sensi dell'art. 2-septies del Codice Privacy, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento determinerà l'impossibilità di utilizzare i dati personali trattati.

ALLEGATI

- 1. Informativa completa videosorveglianza
- 2. Modulo richiesta di accesso a videoregistrazioni